

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti di partecipazioni con società non residenti

di Ennio Vial

OneDay Master

Riforma del conferimento di partecipazioni

Scopri di più

La riscrittura del [comma 2 dell'articolo 177, Tuir](#), in tema di **conferimenti a realizzo controllato** apre alle **società non residenti**. La questione è fuori discussione in relazione alla **società conferita**, atteso che la norma annovera le **società di capitali residenti** in Italia (lettera a) dell'[articolo 73](#)), ma anche **le società non residenti di ogni tipo** (lettera d)).

La relazione giustifica **questa apertura con l'esigenza** di *“superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell'ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti”*.

Inoltre, si è voluto **“facilitare l'attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente”**.

Poiché la lettera d) **annovera tutte le società non residenti**, a prescindere che si tratti di **società di capitali o di persone**, la relazione precisa opportunamente che *“Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di assemblea ordinaria”*.

Il **chiarimento appare sicuramente condivisibile**. In fondo si tratta della medesima ragione per cui in vigore della vecchia disciplina si riteneva che la **conferita dovesse essere una società di capitali**, pur in assenza di una puntuale indicazione della norma, in quanto la conferitaria **doveva acquisire la maggioranza dei voti in assemblea**.

Un primo aspetto attiene al possibile conflitto tra l'[articolo 177, comma 2](#), e il successivo [articolo 178](#) in ipotesi di **conferimento intracomunitario**. Si tratta, infatti, di capire se il **contribuente sarà libero di scegliere tra la previsione di interesse o se vi sarà una gerarchia da rispettare**. In questo secondo caso, **prevarrà ragionevolmente la previsione comunitaria in ragione della sua specialità**. Si tratta, ad ogni buon conto, di un aspetto non particolarmente

critico in quanto, potendo, il **contribuente stesso preferirà la neutralità al realizzo controllato**.

Altro tema, **sicuramente più spinoso**, è se la conferitaria, nell'ambito del conferimento, ai sensi dell'[articolo 177, Tuir](#), possa essere **una società non residente**.

La **circolare Assonime n. 10/2025** rileva che *“Non si è invece ritenuto di introdurre analoghe modifiche con riguardo alla posizione della società conferitaria, ammettendo che anche quest’ultima possa essere una società non residente. Ciò, probabilmente in considerazione del fatto che una modifica di questo tipo avrebbe avuto un impatto significativo sul gettito, tenuto conto che la neutralità indotta del regime di realizzo controllato avrebbe potuto consentire di trasferire all’estero le plusvalenze latenti sulle partecipazioni oggetto di conferimento”*.

Invero, la **relazione illustrativa nulla dice al riguardo anche se** – effettivamente – commenta solo il caso della estensione alla conferita. Vero è che la norma, **in relazione alla conferitaria**, pone come unico requisito che si tratti di una società. Letteralmente **non è richiesto che si tratti di una società residente**.

Chi scrive, pur con le cautele del caso, ritiene di valorizzare questi **due argomenti**:

- innanzitutto, se si nega la **possibilità di conferire in società estera**, ritenendo che “società” significhi “società residente”, si apre anche la strada al pensiero per cui la stessa non possa essere una società di persone, tesi che in fondo l’Agenzia sosteneva (o sostiene ancora) con la [risoluzione n. 43/E/2017](#);
- in secondo luogo, **si potrebbe approfondire se il regime di realizzo controllato**, negato al conferimento intracomunitario a vantaggio della neutralità fiscale, non rappresenti una discriminazione. Per certi versi, soprattutto con le limature della riforma, il **regime del realizzo controllato ti permette di scegliere l’ammontare della plusvalenza** che potrebbe essere azzerata ma che potrebbe anche essere particolarmente rilevante se magari il conferente **riesce a compensarla con altre minusvalenze pregresse**.

Si tratta, ad ogni **buon conto, di aspetti che dovranno opportunamente essere limati con un correttivo**, magari preventivamente diffuso in bozza in modo che gli operatori possano esprimere delle osservazioni. Non abbiamo affrontato in questa sede l’interessante **novità dei conferimenti intracomunitari**, ma non mancheranno occasioni.